

Roma Capitale è legge dello Stato

*Conferenza di presentazione della riforma
approvata dal Parlamento il 29 aprile 2009*
Mercoledì 6 maggio, ore 11.30 – Aula di Giulio Cesare

[Fonte normativa: disegno di legge 1117-B]

LE NOVITÀ DELLA RIFORMA DI ROMA CAPITALE

- **Roma Capitale è un ente territoriale i cui attuali confini sono quelli del Comune di Roma.**
- Dispone di **speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria**, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.
- L'ordinamento di Roma Capitale è diretto a **garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere** quale sede degli organi costituzionali, nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le Istituzioni internazionali.
- Oltre a quelle attualmente spettanti al Comune di Roma, sono attribuite a Roma Capitale le seguenti funzioni amministrative (*comma 3*):
 - a) Concorso alla **valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali, fluviali**, previo accordo con il Ministero per i Beni e le Attività culturali.
 - b) **Sviluppo economico e sociale** di Roma Capitale con particolare riferimento al **settore produttivo e turistico**.
 - c) **Sviluppo urbano e pianificazione territoriale**.
 - d) **Edilizia pubblica e privata**.

- e) Organizzazione e funzionamento dei **servizi urbani**, con particolare riferimento al **trasporto pubblico** e alla **mobilità**.
 - f) **Protezione civile**, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lazio.
 - g) **Ulteriori funzioni** conferite dallo Stato e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione
- L'esercizio delle funzioni di Roma Capitale è disciplinato con regolamenti adottati dal Consiglio Comunale, che assume la denominazione di **Assemblea Capitolina**, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari e internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma Capitale.
 - Lo *status* dei membri dell'Assemblea Capitolina sarà disciplinato con il medesimo **decreto legislativo** (*di cui al comma 5 della legge*) che assicurerà i **raccordi istituzionali**, il coordinamento e la collaborazione di Roma Capitale, la Regione Lazio e la Provincia di Roma.
 - L'Assemblea Capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di uno specifico decreto legislativo, approverà lo **Statuto di Roma Capitale** che entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.
 - Con specifico decreto legislativo (*di cui al comma 5, sentiti la Regione Lazio, la Provincia e il Comune di Roma*) sarà

disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma Capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) Definizione delle funzioni e delle modalità per il **trasferimento a Roma Capitale delle relative risorse umane e di mezzi.**
 - b) Assegnazione di ulteriori risorse a Roma Capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di Capitale della Repubblica.
- Sempre **con specifico decreto legislativo**, saranno stabiliti i principi generali per l'**attribuzione alla Città di Roma**, Capitale della Repubblica, **di un proprio patrimonio**, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) Attribuzione a Roma Capitale di un **patrimonio** commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite.
 - b) **Trasferimento**, a titolo gratuito, a Roma Capitale dei **beni appartenenti al patrimonio dello Stato** non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale.
 - È prevista, infine, l'istituzione della Città metropolitana di Roma che alle funzioni di città metropolitana (*così come delineate nell'art. 23*) sommerà le funzioni di Capitale della Repubblica italiana.